

# COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

**Rep. n. 4**

## **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO MONUMENTALE DI CASTROLIBERO.**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di marzo, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l’Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Anna Caruso, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- il Cap. Antonio Plastina, Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi, nato a Cosenza il 10/04/1960 e per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente, alla Via XX Settembre, abilitato alla firma del presente atto in conseguenza delle funzioni dirigenziali allo stesso attribuite ai sensi all’art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. N° 267/2000, in rappresentanza del COMUNE DI CASTROLIBERO (P. Iva 00352800783), nel prosieguo denominato “Comune”;

- De Maria Roberto, nato a Cosenza il 26.08.1972 e residente a Castrolibero alla Via Motta, n. 17, il quale interviene in qualità di titolare della Ditta D.I.EL. di Roberto De Maria, con sede in Castrolibero, Viale della Resistenza, n. 173 P.IVA 02024740785, nel prosieguo denominato “Concessionario”;

#### **PREMESSO:**

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza e Servizi n° 661 di data 30.11.2022 è stato indetto Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016 ss.mm.ii., del servizio di concessione manutenzione e gestione delle lampade votive nel cimitero monumentale sito in via Petrone località Santa Lucia, per la durata di anni 7(sette) e un valore di concessione stimato in €uro 90.846,00;

Che il criterio di aggiudicazione della concessione di che trattasi, con procedura da espletarsi mediante la piattaforma telematica C.U.C. Serre Traspare, è stato indicato nell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, dato dal massimo rialzo sul “Canone di Concessione” posto a base di gara e determinato in € 1.946,70 annuo, IVA esclusa.

Che nei termini stabiliti sono pervenute a questo Ente n. 8 istanze di interesse da parte di Ditte operanti nel settore oggetto del bando di gara;

Che con lettera di invito di data 16.12.2022 – prot. n. 24314, trasmessa mediante piattaforma telematica C.U.C. Serre Cosentine, sono state invitate a presentare offerta per l'affidamento del servizio di che trattasi, con scadenza 27.12.2022, alle ore 12,00, le seguenti Ditte, che sono risultate regolarmente iscritte alla piattaforma telematica:

- Diel di Roberto De Maria con sede in Castrolibero (CS) via della Resistenza n.173;
- D.E.S.I. S.r.l. con sede in Milano, via Emilio Visconti Venosta n.7;
- M. IMPIANTI Srls con sede in Dipignano (CS), via Santa Maria snc;

Che in riferimento all'invito di che trattasi, entro il termine stabilito, sono pervenute per il tramite della piattaforma telematica di riferimento, le offerte delle seguenti Ditte:

- Diel di Roberto De Maria con sede in Castrolibero (CS) via della Resistenza n.173, che ha offerto un rialzo percentuale, per come previsto nella sopra richiamata procedura di affidamento, pari al 166,72%, sul canone annuo di concessione posto a base di gara di € 1.946,70 annuo I.V.A. esclusa;
- D.E.S.I. S.r.l. con sede in Milano, via Emilio Visconti Venosta n.7, che ha offerto un rialzo percentuale pari al 157,00%;
- la Ditta - M. IMPIANTI Srls con sede in Dipignano (CS), via Santa Maria snc, che ha formulato un'offerta non conforme a quanto richiesto nella procedura di gara e pertanto non è stata ritenuta ammissibile;

Che con Determinazione del Responsabile Area Vigilanza e Servizi n° 766 di data 29.12.2022 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la concessione, in favore della Ditta D.I.E.L.di Roberto De Maria, con sede in Castrolibero (CS) alla Via Della Resistenza, n° 173, avendo formulato l'offerta più economica per l'Ente, con un rialzo percentuale pari al 166,72% sul canone annuo di concessione posto a base di gara di € 1.946,70 annuo IVA esclusa e, quindi per un importo annuo di € 3.245,54 oltre IVA;

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al Capitolato Speciale di Concessione che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

### **ART. 2 – Oggetto del Contratto**

Il Comune di Castrolibero concede alla Ditta Diel di Roberto De Maria, che accetta, la concessione del servizio di "Manutenzione e gestione servizio lampade votive nel Cimitero monumentale, sito in via Petrone località Santa Lucia" della durata di anni 7 (sette) per l'importo annuo di € 3.245,54 oltre IVA pari ad €. 714,02 e quindi per l'importo complessivo di € 22.718,78 oltre IVA per €. 4.998,13 e così per l'importo totale complessivo di € 27.716,91;

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Concessione, la Concessione riguarda l'esercizio, la manutenzione ordinaria, l'installazione degli impianti elettrici per illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nel cimitero monumentale, per come dettagliatamente indicato nello stesso capitolato.

### **ART. 3 – Esecuzione dei Servizi**

Il Concessionario dovrà:

- Farsi carico della realizzazione e messa in opera di tutte le soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici ed alle proposte migliorative per la gestione del servizio stesso entro i tempi indicati;
- Curare la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentino, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, fornire l'energia elettrica solo per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le condizioni e gli obblighi specificati nel contratto per gli utenti;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel Capitolato Speciale di Concessione, nonché il vigente regolamento Comunale a cui si riferiscono i servizi cimiteriali;
- Curare che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente fornitore per cause non dipendenti da responsabilità del concessionario, ecc.);
- Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate;
- Trasmettere annualmente al Comune concedente, mediante supporto informatico, l'elenco aggiornato delle utenze soggette a canone;
- Procedere, ad avvenuta consegna del servizio, a volturare a proprie cure e spese l'utenza per l'energia elettrica;

### **ART. 4 – Caratteristiche dei servizi**

Il Concessionario è sempre responsabile, sia di fronte al Comune che a terzi, dell'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto. Per nessun motivo, salvo in casi di forza maggiore debitamente constatati e denunciati, i servizi di cui all'appalto potranno subire interruzioni. A tale riguardo, in caso di sospensione o abbandono del servizio, il Comune può sostituirsi al Concessionario per la continuazione del servizio di che trattasi, ponendo a carico dello stesso ogni onere da ciò derivante, utilizzando la cauzione definitiva per incaricare altra ditta per l'espletamento del servizio stesso.

## **ART. 5 – Durata**

La concessione del servizio oggetto del presente contratto ha la durata di anni 7 (sette) condecorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza naturale del contratto la procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il Concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione, da parte del Comune dell'effettivo insediamento del nuovo Concessionario ed in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

## **ART. 6 – Osservanza delle norme vigenti**

Il Concessionario dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze municipali già emanate o che saranno in seguito emanate ed in correlazione con i servizi cimiteriali.

Al Concessionario spetta l'osservanza di tutte le norme del Capitolato Speciale d'Appalto. Per tutto ciò che non è da esso espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni generali regolanti la materia, alle disposizioni in materia di igiene pubblica e a quelle regolamentari.

Il Concessionario dovrà inoltre osservare:

- le leggi, i regolamenti e disposizioni vigenti, anche se fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi alle assicurazioni degli addetti e contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia ecc. e di tutte le leggi e norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di tutte le condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro, compreso il servizio di reperibilità;

Il Comune rimane completamente e in assoluto estraneo ai rapporti fra il Concessionario e i terzi.

## **ART. 7 – Corrispettivo della Concessione**

Il Concessionario dovrà liquidare in favore del Comune, per tutta la durata della concessione, un canone annuo pari ad Euro 3.245,54 oltre IVA entro il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento del suddetto canone dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale in un'unica rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

## **ART. 8 – Cauzione definitiva**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ha prodotto un deposito cauzionale di €. 2.271,88 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni nonché dal rimborso di somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto del Concessionario a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento a lui imputabile.

La cauzione sarà svincolata alla cessione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del committente, si richiamano i disposti ex artt. 1321 e segg. Del Codice Civile.

### **ART.9 – Subappalto**

E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto, senza il consenso preventivo del Comune, ove ammesso per legge.

### **ART.10 – Obblighi del Concessionario**

Il servizio viene concesso dal Comune ed accettato dal Concessionario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale di Concessione che il Concessionario si obbliga a rispettare specificatamente in tutte le prescrizioni ivi riportate.

### **ART. 11 – Vigilanza – Controllo – Penalità**

Ai fini del presente Contratto la vigilanza ed il controllo sul servizio in gestione competono al Comune per tutto il periodo di concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia.

### **ART.12 – Inadempimenti e penale**

La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente contratto verrà contestata al Concessionario per iscritto entro 48 ore dell'accertamento e potrà determinare l'applicazione di una penale a carico dello stesso del valore di € 100,00 per ogni contestazione.

L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata previa contestazione di addebiti da notificarsi a mezzo PEC o raccomandata A.R., con termine di controdeduzione di giorni quindici. L'applicazione delle sanzioni è di competenza del Responsabile del Servizio interessato che provvede con atto motivato. L'applicazione della penalità prevista non solleva il Concessionario dalla responsabilità Civile e penale per eventuali incidenti o danni dipendenti da tali inadempienze.

### **ART.13 – Recesso**

Il Comune potrà risolvere il contratto in qualunque tempo nei seguenti casi:

- a) per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali tali da concretizzare grave inadempimento contrattuale;
- b) per abbandono ingiustificato del servizio;
- c) riscossione di corrispettivi dall'utenza in misura superiore a quella determinata nel Capitolato Speciale di

Concessione;

- d) emanazione a carico della concessionaria di provvedimento definitivo con cui viene disposta l'applicazione di una misura di prevenzione o di sentenza passata in giudicato per frodi nei confronti del concedente, degli appaltatori, dei fornitori, dei lavoratori e di altri soggetti interessati alla presente concessione, nonché per violazione degli obblighi attinenti la sicurezza del lavoro e la regolarità contributiva;
- e) produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci.

La procedura di risoluzione sarà attivata dal Responsabile del Servizio che contesterà la causa di risoluzione al Concessionario, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, verrà pronunciata la risoluzione. Il procedimento di risoluzione contrattuale deve concludersi entro 40 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune procederà ad incamerare definitivamente la cauzione.

In caso di risoluzione contrattuale il Comune potrà trattenere le opere e gli impianti non portabili ritenuti ancora utilizzabili, corrispondendo alla Concessionaria il valore delle opere e degli impianti non ancora ammortizzato e quantificato nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere ed impianti al momento del recesso.

#### **ART.14 – Divieto di cessione del Contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 19/03/1990, n.55 esmi.

#### **ART.15 – Contenzioso**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, sarà deferita al Tribunale di Cosenza.

#### **ART.16 – Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti si impegnano ad adempiere a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fra i quali l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi - art.3, comma 7, della Legge n.136/2010.

Si dà atto che il CIG del presente appalto è il seguente: 51510171B3

#### **ART.17 – Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART.18 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.86 n.

131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Ente".

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Plastina Antonio, con firma acquisita in modalità elettronica.

De Maria Roberto, con firma acquisita in modalità elettronica.

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su sette pagine a video sin qui, oltre allegato.

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Castrolibero - Antonio Plastina

Ditta D.I.EL. - De Maria Roberto

Il Segretario Generale - Anna Caruso



# **COMUNE DI CASTROLIBERO**

**(Provincia di Cosenza)**

**AREA VIGILANZA**

**SERVIZIO MANUTENZIONE**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE**

### **Manutenzione e gestione del servizio lampade votive nel Cimitero Monumentale**

#### **Art. 1**

##### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Capitolato disciplina le modalità operative concernenti il servizio di gestione del servizio lampade votive nel Cimitero Monumentale di Castrolibero. A tal fine lo stesso definisce i servizi che verranno svolti con le modalità prescritte agli articoli successivi.

#### **Art. 2**

##### **DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**

La Concessione riguarda l'esercizio, la manutenzione ordinaria, l'installazione degli impianti elettrici per illuminazione votiva delle cappelle, tombe gentilizie, loculi, ossari, fosse comuni e private ubicate nel cimitero monumentale. La ditta concessionaria si impegna a fornire, a richiesta dei concessionari dei loculi e delle tombe cimiteriali, una o più luci accese 24 ore su 24, provvedendo alla sostituzione gratuita delle lampade non funzionanti ed alla manutenzione periodica dell'impianto fino al punto luce sulla tomba, salvo inconvenienti dovuti a causa di forza maggiore.

#### **Art. 3**

##### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La Concessione viene aggiudicata con diritto di privativa e avrà la durata di anni 7 (sette) con decorrenza dalla data di redazione del verbale di consegna del servizio .

Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del Contratto, la procedura per l'affidamento della Concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza alle condizioni contrattuali della concessione cessata.

#### **Art. 4**

##### **OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria dovrà:

- a) Farsi carico della realizzazione e messa in opera di tutte le soluzioni relativamente al contenimento dei consumi energetici e alle proposte migliorative per la gestione del servizio entro i tempi ivi indicati;
- b) Curare la perfetta manutenzione di tutto l'impianto e fornire l'energia elettrica solo per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le condizioni e gli obblighi specificati nel contratto per gli utenti;
- c) Osservare scrupolosamente le disposizioni e i patti contenuti nel presente capitolato, nonché il vigente Regolamento Comunale che si riferiscono ai servizi cimiteriali;
- d) Curare che l'impianto funzioni ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, temporali, devastazioni, interruzioni della fornitura di Energia Elettrica da parte dell'Ente fornitore, ecc.);

- e) Provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva delle lampade fulminate, rotte o asportate;
  - f) Trasmettere annualmente all'Ente concedente, mediante supporto informatico, l'elenco aggiornato delle utenze soggette a canone;
  - g) Procedere, ad avvenuta consegna del servizio, a volturare a proprie cura e spese l'utenza per la fornitura dell'energia elettrica;
- Sono inoltre a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla stipula del contratto;

#### **Art. 5**

### **OSSERVANZA DI NORME GENERALI**

Il concessionario è tenuto ad osservare le norme di sicurezza, i regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura della presente Concessione.

In particolare, è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- a) Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) Il Decreto Ministeriale n°37 del 22/01/08 "Norme per la Sicurezza degli Impianti";
- c) Il Decreto Ministeriale n° 81 del 09 Aprile 2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii";
- d) L. n° 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) il Decreto Legislativo 30/06/2003 n° 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Art. 6**

### **VINCOLI DEL CITTADINO CON LA DITTA CONCESSIONARIA**

La presente concessione non pregiudica il diritto dei cittadini a provvedere all'illuminazione delle tombe con mezzi diversi dall'impianto elettrico. Rimane inteso che agli utenti é vietato modificare o manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita. Gli eventuali contravventori saranno tenuti al risarcimento danni fatta salva ogni altra azione di carattere civile o penale a loro carico, riservandosi la Concessionaria il diritto di sospendere il servizio.

#### **Art. 7**

### **DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA**

Personale non autorizzato dalla Concessionaria, non potrà riparare l'impianto. L'Ufficio Area Vigilanza o i privati, si impegnano ad avvertire la Ditta appaltatrice prima dell'inizio di eventuali lavori nei Cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti, o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

#### **Art. 8**

### **COMPETENZE DELLA CONCESSIONARIA**

Alla Concessionaria competono i canoni di abbonamento ed il costo della singola lampada allacciata in occasione della festa della Commemorazione dei defunti nella misura determinata dal presente disciplinare.

Per ogni allaccio e per ogni canone la Concessionaria dovrà rilasciare apposita ricevuta debitamente vistata dall'Ente Concedente.

#### **Art. 9**

### **RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI**

La Concessionaria risponde in proprio di qualsiasi danno a persone e/o cose che si trovano nel recinto del Cimitero Monumentale, causati dall'impianto elettrico da esso installato o da lavori in corso in fase di installazione.

Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo ai rapporti fra la Concessionaria e i terzi.

#### **Art. 10**

### **SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA**

Il personale della Concessionaria può ogni giorno (se necessario anche in quelli festivi) rimanere nel recinto del cimitero per tutte le occorrenze inerenti la gestione dell'impianto.

#### **Art. 11**

### **CONTRIBUTO ANNUALE DA CORRISPONDERE AL COMUNE**

Quale corrispettivo di Concessione l'impresa aggiudicataria pagherà al Comune, per tutta la durata della concessione, il canone annuo così come offerto in sede di gara. Entro il 31/12 di ogni anno la ditta Concessionaria dovrà provvedere alla liquidazione, per l'anno in corso, del Contributo dovuto all'Amministrazione. Il versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, dovrà essere effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 12**

### **TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO**

La tariffa da applicare all'utenza è la seguente:

- Canone annuale di utenza per lampada € 18,00 + Iva

#### **Art. 13**

### **PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE**

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata scadente il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta appaltatrice, previa diffida scritta e nuovo termine perentorio di giorni trenta, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente e togliere l'impianto senza diritto per l'utente a indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati.

#### **Art. 14**

### **RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO**

La richiesta di allacciamento sarà presentata dall'utente mediante compilazione di appositi stampati messi a disposizione dalla Concessionaria previo il pagamento di un contributo stabilito in Euro 21,00 oltre I.V.A. La Concessionaria dovrà provvedere all'esecuzione dell'allacciamento stesso entro trenta giorni dalla data di versamento del diritto di allacciamento.

#### **Art. 15**

### **AGGIORNAMENTO DEI PREZZI**

Il canone annuo di utenza versato dagli utenti alla Concessionaria, potrà essere aggiornato, a partire dallo scadere del secondo anno di concessione e con successiva cadenza minima biennale, previa motivata richiesta scritta della Concessionaria, mediante specifica Deliberazione di Giunta Comunale, entro il 30 Novembre di ogni anno a valere per l'anno successivo. Il contributo annuale devoluto all'Amministrazione comunale verrà automaticamente aggiornato, con cadenza minima biennale, in base all'aumento calcolato dall'ISTAT (indice nazionale prezzi al consumo).

#### **Art. 16**

### **MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI**

E' assolutamente vietata la manomissione degli impianti da parte dei privati o di altri installatori non autorizzati dalla ditta concessionaria.

#### **Art. 17**

### **DANNI AGLI IMPIANTI**

In caso di eventuali danni causati agli impianti da ditte private (Es. marmisti ed appaltatori di servizi generali) o da privati sarà chiesto da parte della ditta concessionaria il risarcimento ai responsabili previa comunicazione all'Ufficio Area Vigilanza e Servizi od i privati si impegnano a avvertire la ditta concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori per modifiche o ampliamenti dei cimiteri, onde evitare possibili danni agli impianti.

**Art. 18**

**DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Agli effetti del contratto la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Residenza Municipale.

**Art. 19**

**PERSONALE DI SERVIZIO**

La ditta concessionaria dovrà assicurare il servizio con proprio personale efficiente e sufficiente il quale dovrà mantenere durante il servizio un comportamento riguardoso e corretto verso l'autorità e verso il pubblico.

**Art. 20**

**RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO**

La ditta concessionaria si obbliga a osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti nazionali collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione.

**Art. 21**

**RIPARAZIONE DEI GUASTI**

La ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare periodici sopralluoghi per provvedere alla sostituzione delle lampade esaurite o non funzionanti. Alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie all'impianto sarà tenuto anche l'utente. Gli interventi per la riparazione dei guasti su segnalazione dovranno essere riparati entro 96 ore.

**Art. 22**

**DIVIETO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NON VOTIVA**

E' vietato l'uso della corrente per eseguire lavori che esulano dall'impianto votivo. E' vietato alla ditta concessionaria fornire energia elettrica che non sia votiva.

**Art. 23**

**LAVORI NON COMPRESI NELLA CONCESSIONE**

Non sono comprese nell'allacciamento le spese per i casi di forniture, modifiche ai fanalini ed i relativi cavi sino alla cassetta di derivazione, pulizie o accessori di ricambio o di abbellimento oppure la sostituzione degli stessi. Tali interventi dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'utente.

**Art. 24**

**CONCESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

E' tassativamente vietata qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza il consenso preventivo dell'Amministrazione comunale. Gli impianti dovranno essere interamente eseguiti dall'impresa con personale proprio.

Qualora la concessione fosse autorizzata, la nuova concessionaria dovrà assumersi per intero gli obblighi derivanti dal presente contratto, mentre rimarrà vincolata verso il Comune la vecchia Concessionaria per i danni che eventualmente dovessero derivare per effetto della cessione, restando il Comune estraneo a qualsiasi divergenza fra la Concessionaria e la sub-Concessionaria. Al fine di agevolare e snellire i rapporti fra la Concessionaria e l'Utenza è concesso all'impresa di avvalersi di una persona fidata con recapito sul posto alla quale assegnare piccole mansioni quali la raccolta delle adesioni al servizio da parte dell'utenza o che sia in grado di segnalare tempestivamente alla ditta eventuali guasti o anomalie all'impianto elettrico.

**Art. 25**

**SPESE A CARICO DELLA DITTA CONCESSIONARIA**

Saranno a totale carico della ditta concessionaria, il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese relative alla costruzione degli impianti e alla loro manutenzione ordinaria, nonché le spese inerenti il contratto.

**Art. 26**

**SPESE ED ONERI FISCALI**

Sono a carico della Concessionaria tutte le spese inerenti e conseguenti la Concessione, nessuna esclusa. Per norma dell' Ufficio del Registro si chiede la registrazione a tassa fissa, trattandosi di negozio soggetto a I.V.A.

**Art. 27**

**ONERI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico della Concessionaria.

**Art. 28**

**CAUZIONE**

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta al versamento di una cauzione a garanzia degli obblighi assunti per tutta la durata dell'appalto pari al 10% del valore di aggiudicazione della Concessione I.V.A. esclusa, da prestare nei modi previsti dalla Legge.

**Art. 29**

**CONTROVERSIE**

Foro competente in via esclusiva per risolvere eventuali controversie è quello di Cosenza.

**Art. 30**

**TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La ditta Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n° 136 e ss.mi. A tal fine, si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, uno o più c/c bancari o postali dedicati, impegnandosi a comunicarlo/i al Comune unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.